SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 669-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RICCI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 1980 (V. *Stampato n.* **994**)

presentato dal Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 gennaio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame è diretto a specificare la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria, che la norma vigente — l'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, modificato dalla legge 19 marzo 1942, numero 397 — stabilisce soltanto numericamente e non per funzioni rivestite. Il provvedimento in esame prevede invece che il presidente della commissione debba essere un magistrato del Consiglio di Stato, esclude la carica di vice-presidente e prescrive che i membri debbano essere funzionari dei Ministeri competenti, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Il Governo, con l'anzidetta specificazione, intende soltanto assumere e convalidare per legge la prassi fin qui sempre seguita dal Ministro del tesoro nel determinare la composizione della commissione, secondo la discrezionalità che gli lasciava la norma vigente. Inoltre il disegno di legge inserisce un segretario supplente, per l'esigenza manifestatasi di sostenere meglio il lavoro di segreteria, e sancisce, anche in questo caso, per legge, la prassi attuale di trarre la segreteria dall'Ufficio italiano dei cambi.

La 6ª Commissione, finanze e tesoro, della Camera dei deputati ha approvato il testo proposto dal Governo senza modifiche. Nella 6ª Commissione del Senato, alla quale il disegno di legge era stato deferito in sede deliberante, è stata unanime la convinzione che la proposta governativa dovesse essere approvata egualmente senza modifiche. Tuttavia la 1ª Commissione ha escluso, in un suo primo parere, la possibilità di conferire la carica di presidente della commissione per le trasgressioni in materia valutaria ad un magistrato, anche solo amministrativo quale è un consigliere di Stato. In direzione opposta andava un emendamento presentato dal Governo, che prevedeva, per la carica di presidente della commissione, anche la possibilità di far ricorso ad un magistrato ordinario.

In un successivo parere, la 1ª Commissione dichiarava ammissibile che per la carica di presidente si utilizzasse un magistrato del Consiglio di Stato, purchè in posizione di quiescenza. Questa soluzione però alla 6ª Commissione non è sembrata opportuna, ed il rappresentante del Governo, pur rinunciando all'emendamento sopra menzionato, insisteva sulla necessità di utilizzare un magistrato (non in quiescenza) per la carica di presidente, stante la delicatezza della materia valutaria trattata, che coinvolge infrazioni, e relative sanzioni, di rilevante ammontare e che, pur avendo la commissione carattere consultivo, viene esaminata con procedura molto vicina a quelle giudiziarie. Insisteva poi anche sull'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge, per provvedere sollecitamente al buon andamento di un organismo che è oberato da una gran mole di lavoro anche arretrato, dato che, effettuando le nomine in base ad una legge, l'Esecutivo avrebbe maggiori possibilità di valersi, per la commissione, di persone ben qualificate e realmente disponibili.

La Commissione finanze e tesoro decise allora di approvare senza modifiche il disegno di legge, ritenendo che i due pareri della 1ª Commissione, nel caso in questione, per la loro impostazione e per la materia coinvolta, non avessero valore regolamentarmente ostativo. La Presidenza del Senato ha però invitato la Commissione a rivedere tale deliberazione, attribuendo invece detto valore ai menzionati due pareri della 1ª Commissione.

Pertanto, nella seduta del 26 novembre scorso, la 6ª Commissione, persistendo le ragioni, sopra riferite, che inducevano a mantenere invariato il testo governativo del disegno di legge — ragioni che contestualmente ribadiva anche il rappresentante del Governo — ha concluso l'esame nella sede referente a termini dell'articolo 40, quinto comma, del Regolamento.

Mi è stato dato mandato, quindi, di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 669 nel testo del Governo, approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati.

RICCI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

21 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che sia introdotto un emendamento atto ad escludere che della commissione consultiva per le trasgressioni valutarie siano chiamati a far parte magistrati sia ordinari sia amministrativi.

Raccomanda inoltre alla Commissione di merito di valutare se sia opportuno restringere il potere discrezionale del Governo nella scelta dei componenti della Commissione, rispetto alla legge del 1942.

(Estensore MANCINO)

12 marzo 1980

La Commissione, in sede di nuovo esame del disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo unico venga modificato nel senso di stabilire che il magistrato del Consiglio di Stato chiamato a presiedere la Commissione sia in posizione di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della Consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della Commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvede, altresì, per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi ».